



Sintesi del rapporto parziale

della Commissione parlamentare d'inchiesta relativa al cartello dell'edilizia

concernente l'inchiesta avente ad oggetto gli interventi di polizia e il comportamento di altri organi coinvolti nei confronti di A.Q. nonché l'esercizio dell'attività di vigilanza su tutti gli organi direttamente o indirettamente coinvolti negli interventi di polizia

PUK BAUKARTELL

c/o Rudin Cantieni Rechtsanwälte AG

Winterthurerstrasse 525

Casella postale 154

8051 Zurigo

www.pukbaukartell.ch

I. Incarico della Commissione parlamentare d'inchiesta (CPI)

Il 13 giugno 2018 il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni ha deciso all'unanimità di istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta (CPI) con i seguenti incarichi¹:

- a) inchiesta e accertamenti relativi a responsabilità ed espletamento delle funzioni dei membri del Governo, dei Dipartimenti e dei servizi, in particolare del Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste in relazione a presunti accordi cartellari nell'edilizia grigionese;
- b) verifica dell'attività di controlling e della vigilanza interna a livello di Dipartimenti e unità amministrative; verifica della gestione di elementi di sospetto e indicazioni in relazione a presunti accordi cartellari nell'edilizia grigionese;
- c) inchiesta relativa agli interventi di polizia e al comportamento di altri organi coinvolti nei confronti di A.Q.;
- d) inchiesta relativa all'attività di vigilanza su tutti gli organi direttamente o indirettamente coinvolti negli interventi di polizia.

II. Inchiesta

Il principale oggetto di inchiesta trattato dal presente rapporto parziale della CPI è costituito da tre interventi di polizia e dal comportamento di altri servizi coinvolti. Si tratta dell'intervento di polizia del 15.06.2017, in occasione del quale A.Q. è stato arrestato a R. da un'unità di granatieri e trasferito a Z. nella clinica psichiatrica Y mediante ricovero a scopo di assistenza (RSA), nonché di una perquisizione domiciliare del 19.12.2016 e di un intervento del 17.11.2017.

Le inchieste relative all'altro punto chiave dell'incarico, ossia la questione se membri del Governo o collaboratori dell'Amministrazione abbiano fatto fronte alle loro responsabilità in relazione a procedure di aggiudicazione nell'edilizia e se il controlling e la vigilanza interna abbiano operato correttamente sono tuttora in corso. A tale riguardo seguirà un rapporto in un secondo momento.

¹ Processo verbale del Gran Consiglio del 13.06.2018, p. 863 segg., act. A.2.1.2; art. 2 della decisione di istituzione, act. A.2.1.1.

La CPI ha valutato le proprie conclusioni secondo le convinzioni cui è giunta sulla base dell'intero procedimento.² Essa è giunta ai risultati seguenti:

1. Legame tra gli accordi cartellari nell'edilizia grigionese e il trattamento riservato ad A.Q.

6 Nonostante approfondite indagini, nel quadro del presente rapporto parziale la CPI non è stata in grado di accertare alcuna strumentalizzazione della Polizia cantonale e di altri uffici coinvolti da parte di collaboratori di imprese le quali facevano (presumibilmente) parte del cartello dell'edilizia in Engadina Bassa.

2. Ruolo della Polizia cantonale

7 La CPI è giunta alla conclusione che, se considerato in modo isolato, in considerazione delle informazioni disponibili all'epoca l'intervento dei granatieri nel quadro dell'arresto di A.Q. del 15.06.2017 è avvenuto nel rispetto dei limiti di legge.

8 La CPI formula tuttavia un giudizio critico riguardo alla questione se l'arresto da parte dell'unità di intervento (che dal punto di vista di A.Q. ha impiegato una durezza eccessiva) nel giugno 2017 fosse effettivamente necessario.

9 Il retroscena e punto di partenza è costituito dalla perquisizione domiciliare effettuata il 19.12.2016 presso il domicilio di A.Q. In occasione di questo intervento erano state sequestrate diverse armi di proprietà della comunione ereditaria Q. In seguito alla perquisizione domiciliare A.Q. avrebbe ripetutamente proferito minacce all'indirizzo del capo posto Polca. I retroscena concreti che hanno portato a questo intervento di polizia non sono stati chiariti, poiché nel quadro dell'inchiesta alla CPI non sono state fornite in modo trasparente le indicazioni necessarie. Non è chiaro, o le informazioni al riguardo sono contraddittorie, perché in seguito si sia rinunciato a sequestrare ulteriori armi che si trovavano nelle capanne di caccia alle quali A.Q. a quanto pare aveva accesso.

10 Uno scambio di informazioni intenso ma quasi per nulla documentato seguito a questa perquisizione domiciliare tra gli uffici coinvolti (capo posto Polca, servizio sociale, APMA, medico distrettuale) e avvenuto nei mesi di dicembre 2016/gennaio 2017 ha successivamente condotto alla convinzione che A.Q. fosse una persona imprevedibile e altamente pericolosa che avrebbe potuto uccidere i propri figli e suicidarsi. Le inchieste della CPI mettono in evidenza il fatto che, almeno per quanto riguarda il capo posto Polca, già

² cfr. art. 20 del Regolamento di organizzazione e procedurale della CPI (ROP)

a fine dicembre 2016/inizio 2017 esisteva un "piano" per offrire un sostegno alla moglie di A.Q. da parte della polizia nel caso si concretizzasse la separazione prevista; ovvero che sarebbe intervenuta l'unità d'intervento e che A.Q. sarebbe stato portato in una clinica tramite RSA.

Il giudizio secondo cui A.Q. era una "persona pronta all'uso della violenza" si fondava 11
sostanzialmente sulla valutazione del capo posto Polca; valutazione che in seguito non è stata messa in discussione dal suo superiore e dal servizio d'informazione cantonale. Questa valutazione è stata fondamentale anche per la valutazione della situazione il 15.06.2017 prima dell'arresto di A.Q., in occasione del quale secondo l'intenzione già preesistente è stata chiamata a intervenire l'unità dei granatieri. Non è stata fornita prova del fatto che si sia proceduto alla necessaria ponderazione degli interessi e a considerazioni relative alla proporzionalità. Le inchieste mostrano quindi che le persone con funzione dirigenziale della Polizia cantonale coinvolte non hanno proceduto in alcun momento a oggettivare e verificare le informazioni disponibili, benché durante la preparazione, ma anche subito prima che l'unità d'intervento entrasse in azione, vi sarebbe stato il tempo per farlo. A seconda del risultato, ciò avrebbe potuto portare a una procedura diversa o a un'interruzione dell'intervento dell'unità dei granatieri ancora prima dell'arresto.

In seguito all'arresto il 15.06.2017, A.Q. è stato trasportato da X. a Z. nella clinica Y. La 12
CPI osserva che esisteva sì una base legale che permetteva di coinvolgere la polizia per trasportare A.Q. nella clinica Y.³; non esisteva tuttavia una base legale per ammanettarlo durante il trasporto. È incontestata l'esistenza di un'esigenza corrispondente dipendente dalla situazione nel caso specifico, affinché, nel rispetto del principio di proporzionalità, persone possano essere eventualmente ammanettate per la sicurezza di tutte le parti coinvolte anche nel caso di trasporti nel quadro di un RSA e/o generalmente in caso di trasporti verso altri servizi. Di conseguenza occorre creare una base legale. Nel frattempo la Polizia cantonale ha emanato una direttiva operativa secondo la quale l'unità di intervento non può occuparsi di trasporti per altri uffici.

Il 17.11.2017 il Tribunale regionale competente ha incaricato la Polizia cantonale di ese- 13
guire la misura supercautelare decisa il giorno stesso, secondo la quale alla moglie di A.Q. andava fornito accesso alla casa d'abitazione. Nel quadro di questo incarico di esecuzione A.Q. e sua sorella sono stati ammanettati. Spetterà agli organi di giustizia penale stabilire se, come asserito, in tale occasione siano stati commessi atti di violenza e siano state proferite minacce all'indirizzo di funzionari. La CPI ritiene comprensibile che la polizia

³ Art. 51 cpv. 2 della legge d'introduzione al Codice civile svizzero (LICC)

in questa situazione a quanto pare accesa non abbia voluto correre alcun rischio e abbia perciò proceduto ad ammanettare perlomeno A.Q. Il fatto che nel frattempo internamente alla polizia egli fosse considerato, benché sulla base di una procedura errata, una persona pronta all'uso della violenza, avrà avuto un ruolo determinante nella scelta del modo di procedere. Risulta tuttavia dubbio che ammanettare la sorella di A.Q. sia stato un comportamento proporzionato.

- 14 Per via della loro particolare entità, occorre osservare che nel corso dell'esame degli atti di polizia relativi al presente caso sono emersi diversi errori formali (ad es. documentazione omessa, stesura ritardata del rapporto, indicazione di basi giuridiche errate, ecc.). Durante l'inchiesta la Polizia cantonale ha ammesso che il lavoro svolto al riguardo è stato lacunoso e che sarebbe necessario migliorare.
- 15 Con riferimento ai tre interventi di polizia esaminati, la CPI giunge complessivamente alla conclusione che vi è stato un intervento illecito⁴ e vi sono stati interventi in parte sproporzionati nella libertà personale di A.Q. (e di sua sorella). La CPI riconduce tale circostanza in particolare al fatto che gli agenti di polizia coinvolti non si sono fatti carico in misura sufficiente dei necessari compiti di vigilanza e della necessaria responsabilità dirigenziale.

3. Ruolo del medico distrettuale

- 16 Per quanto riguarda la disposizione del RSA da parte del medico distrettuale nel contesto dell'intervento di polizia del 15.06.2017, secondo la CPI il medico distrettuale, tenendo conto delle circostanze (egli era stato per molti anni medico di famiglia di A.Q. e di sua moglie ed era stato interpellato da diversi organi in precedenza e il giorno dell'arresto), non era più in grado di formulare un giudizio imparziale e indipendente. Non si può stabilire se un altro medico, imparziale e indipendente, nella stessa situazione avrebbe deciso diversamente.

4. Ruolo dell'APMA

- 17 Per quanto riguarda il ruolo dell'APMA coinvolta, la CPI osserva che, nonostante il ripetuto coinvolgimento di un membro dell'autorità, non è mai stato aperto un procedimento formale concernente la famiglia Q. In considerazione degli indizi ricevuti dall'APMA, ma

⁴ Cfr. le spiegazioni sotto E.II.11. riguardo all'ammanettamento di A.Q. durante il trasporto nel quadro del RSA.

anche tenendo conto del coinvolgimento menzionato, la CPI dubita che si potesse prescindere dall'avvio formale di un procedimento (e dalla documentazione a ciò associata). La direttiva restrittiva della direzione dell'APMA vigente a suo tempo, secondo la quale si doveva rinunciare ad allestire schede prima di aprire un procedimento è stata nel frattempo riconsiderata. Nel frattempo le APMA del Cantone dei Grigioni registrano in forma scritta ogni segnalazione/contatto.

III. Ambiti tematici oggetto delle raccomandazioni

Sulla base delle conclusioni tratte, al termine del rapporto la CPI formula una serie di 18 proposte e raccomandazioni relative ai temi seguenti:

- Documentazione dell'attività dell'Amministrazione
- Introduzione di un sistema cantonale di gestione delle minacce
- Responsabilità di condotta presso la Polizia cantonale
- Necessità di perfezionamento professionale
- Sensibilizzazione in caso di problematiche relative alla ricusa
- Creazione di una base giuridica relativa ai trasporti verso altri uffici